

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PACE DEL MELA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. 56 DEL REG. DEL 29/11/2016</p>	<p>OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale del Comune.</p>
---	--

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 10,30 e s. nella solita sala delle adunanze del Comune, su convocazione del Presidente ai sensi degli art. 19 della L. R. 26.08.1992, N° 7, si è riunito il Consiglio Comunale con procedura ordinaria, in seduta di prima convocazione, ed in seduta pubblica.

Alla prima convocazione con procedura ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultando all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P.	A.	CONSIGLIERI		P.	A.
1)- CAMPAGNA	Salvatore	X		10)- DI FINA	Santo	X	
2)- CAMBRIA	Simona	X		11)- TORRE	Gioacchino		X
3)- DE GAETANO	Carlo	X		12)- AMENDOLIA	Maria Monia		X
4)- MAZZA	Salvatore		X	13)- BUSACCA	Gianluca Domenico		X
5)- CALDERONE	Natale	X		14)- MAIO	Francesco	X	
6)- DE GAETANO	Ivana Caterina	X		15)- MUSUMECI	Angela	X	
7)- AMENDOLIA	Adriana Maria	X					
8)- DE GREGORIO	Domenica		X				
9)- ZARZACA	Paola		X				

Presenti N. 9

Assenti N. 6

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Carugno Anna Maria n.q. di Segretario Comunale.

Per l'Amministrazione è presente il Sindaco Sciotto Prof. Giuseppe.

Assume la presidenza il Sig. Campagna Salvatore – Presidente del Consiglio – il quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Giustificano l'assenza:

Si passa alla trattazione del quarto punto iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Esame ed approvazione regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale del Comune".

Il Consigliere Amendolia dà lettura della proposta.

Il Presidente fa notare che sulla proposta con nota prot. 18307 del 02.11.2016, sono stati presentati due emendamenti dal Consigliere Zarzaca, e dà lettura del primo emendamento avente ad oggetto "Emendamento all'art. 3 del regolamento avente per oggetto: "Esame ed approvazione regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale del Comune" con cui si chiede di cassare l'art. 3 del regolamento nella parte inerente i praticanti avvocati abilitati. Il Presidente fa presente che l'emendamento è munito del parere del Responsabile dell'Area Amministrativa, lo stesso chiede al Segretario Comunale se a suo parere esiste una contraddizione fra la formulazione dell'art. 3 del regolamento con le disposizioni dell'art. 41 comma 12 legge 247/2012.

Il Segretario fa notare che l'art. 3 si riferisce ad incarichi conferiti a procuratori già abilitati e non a praticanti non ancora in possesso dell'abilitazione, pertanto la formulazione dell'art. 3 non risulta in contrasto con quanto previsto dall'art 41 comma 12 legge 247/ 2012.

Si allontana il Consigliere Comunale Musumeci.

Consiglieri presenti n. 8.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione dell'emendamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento prot. n. 18307 del 02.11.2016 presentato dal Consigliere Zarzaca;

Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Area interessata;

Con n. 7 voti contrari e n. 1 astenuto (Maio)

DELIBERA

Di non approvare l'emendamento presentato dal Consigliere Zarzaca in data 02.11.2016 prot. n. 18307 avente ad oggetto: "Emendamento all'art. 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale del Comune".

Il Presidente dà lettura del secondo emendamento presentato dal Consigliere Zarzaca prot. n. 18307 del 02.11.2016 avente ad oggetto: “Emendamento all’art. 8 esame ed approvazione regolamento per il conferimento di incarichi per patrocinio legale del Comune con cui si chiede di modificare l’art. 8 del citato Regolamento avente ad oggetto: “divieti e limiti per l’affidamento degli incarichi”

Il Presidente fa presente che l’emendamento è munito del parere del Responsabile dell’Area Amministrativa.

Non essendoci interventi si passa alla votazione dell’emendamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’emendamento prot. n. 18307 del 02.11.2016 presentato dal Consigliere Zarzaca;

Visto il parere espresso dal Responsabile dell’Area interessata;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Maio)

DELIBERA

Di approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Zarzaca in data 02.11.2016 prot. n. 18307 avente ad oggetto: “Emendamento all’art. 8 esame ed approvazione regolamento per il conferimento di incarichi per patrocinio legale del Comune con cui si chiede di modificare l’art. 8 del citato Regolamento avente ad oggetto: “divieti e limiti per l’affidamento degli incarichi”, che si allega alla presente per farne parte integrante.

Si passa alla votazione della proposta come emendata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: “Esame ed approvazione regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale del Comune”;

Visto il parere espresso dal Responsabile dell’Area interessata;


Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Maio)

DELIBERA

Di approvare la proposta, avente per oggetto: "Esame ed approvazione regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale del Comune", che si allega alla presente per farne parte integrante.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,05.



All'ufficio di segreteria di Pace del Mela

Oggetto: emendamento al punto 3 "Esame ed approvazione regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale del Comune"

Il sottoscritto consigliere comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visto l'art. 41 comma 12 Legge 247/2012, secondo cui il praticante avvocato abilitato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, impedendo di fatto al praticante di avere cause proprie;

propone al consiglio comunale il seguente emendamento:


cassare all'art. 3 il riferimento ai praticanti avvocati abilitati

Pace del Mela, 02.11.2016

Il Consigliere Paola Zarzaca

Parere di regolamento Francesco
Favrevali.

2/11/16 M. Favrevali



All'ufficio di segreteria di Pace del Mela

Oggetto: emendamento al punto 3 "Esame ed approvazione regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale del Comune"

Il sottoscritto consigliere comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni,

In osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità,

propone al consiglio comunale il seguente emendamento:

aggiungere nel corpo del regolamento il seguente articolo

art. 8 - Divieti e limiti per l'affidamento di incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi esterni a professionisti o studi associati i cui componenti siano:

a) dipendenti in servizio presso il Comune anche in regime di part-time;

b) soggetti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;

c) soggetti che abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione comunale;

d) soggetti che abbiano un contenzioso in corso con l'Amministrazione Comunale;

e) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali;

f) rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Pace del Mela, 02.11.2016

- Il Consigliere Paola Zarzaca

Paola Zarzaca

FAVORILE

2/11/16 R. P. P.



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N° _____ DEL _____

PROPONENTE: SCIOTO PROF. GIUSEPPE - SINDACO

Oggetto: Esame ed approvazione regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale del Comune.

PREMESSO:

- Che questo Ente non è dotato di un apposito regolamento che disciplini in maniera il contenzioso legale ;

Che, pertanto, al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa si ritiene necessario disciplinare le procedure del contenzioso legale dell'Ente, la costituzione dell'Albo dei professionisti esterni e i criteri per il conferimento degli incarichi per il patrocinio legale, mediante apposito regolamento che ne disciplini la materia;

- Che a tal fine è stato predisposto l'allegato regolamento che si compendia di n. 17 articoli;

- Ritenuta la necessità di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale il citato Regolamento;

- Vista la vigente normativa in materia;

- Richiamato il D.L.vo 18/04/2016, n. 50;

- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliane e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

1) L'esame e l'approvazione dell'allegato regolamento per l'affidamento di incarichi per il patrocinio legale del Comune, che si compendia di n. 17 articoli;

2) Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali, cui fa capo il servizio contenzioso, l'adozione dei consequenziali adempimenti.

Pace del Mela, li _____

IL PROPONENTE
Scioto Prof. Giuseppe

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PER IL PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE

INDICE

Art. 1 - Disciplina della materia - oggetto e finalità

Art. 2 - Rappresentanza legale in giudizio

Art. 3 - Costituzione dell'albo e criteri per l'affidamento degli incarichi

Art. 4 - Affidamento di incarichi in procedimenti di mafia

**Art. 5 - Procedura e documenti per l'iscrizione all'albo dei professionisti
esterni - requisiti**

Art. 6 - Formazione dell'albo e cancellazione

Art. 7 - Incarico professionale e disciplinare

Art. 8 - Affidamenti fiduciari eccezionali

Art. 9 - Svolgimento degli incarichi e collaborazione tra uffici

Art. 10 - Liquidazione spese legali

Art. 11 - Registro degli incarichi - pubblicità e trasparenza

Art. 12 - Registro informatico dei contenziosi comunali

Art. 13 - Mediazione e negoziazione assistita

Art. 14 - Compenso per l'attività prestata

Art. 15 - Costituzione di parte civile

Art. 16 - Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 17 - Entrata in vigore

Art. 1
Disciplina della materia - oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati ed ai professionisti di cui all'art. 12 DLgs. 546/92 (per i contenziosi tributari - fiscali) esterni all'Ente, per il patrocinio dell'Amministrazione, la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione. Le finalità del presente regolamento sono:

1. Garantire la massima trasparenza nell'affidamento degli incarichi legali, temperando il carattere fiduciario dell'incarico con la necessaria rotazione a parità di requisiti degli iscritti all'albo al fine di evitare cumulo degli incarichi;
2. Garantire il perseguimento della massima tutela degli interessi dell'ente e della collettività;
3. Garantire la massima economicità nell'affidamento degli incarichi.

L'incarico conferito si configura come incarico professionale fiduciario. Il conferimento dell'incarico deve attenersi ai principi enunciati all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente regolamento disciplina, altresì, la gestione interna all'ente del contenzioso comunale di cui al comma 1, per garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2
Rappresentanza legale in giudizio

La rappresentanza in giudizio dell'ente è riservata esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, all'Assessore anziano, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, proposta dall'Assessore al contenzioso e predisposta dal Dirigente responsabile dell'Ufficio previa verifica della copertura finanziaria.

Il Sindaco e/o l'Assessore al Contenzioso se nominato, propone alla Giunta Municipale l'adozione della relativa delibera, contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del contenzioso, l'autorizzazione al Sindaco di agire, resistere o intervenire nel giudizio, l'impegno di spesa per il relativo grado di giudizio e l'autorizzazione al Dirigente a sottoscrivere il disciplinare di incarico, nonché ogni altra informazione, impegno ed attestazione prevista dalla normativa in materia e dal presente Regolamento.

Alla proposta di delibera va allegato il disciplinare di incarico ed ogni altro atto ritenuto utile alla difesa dell'Ente.

Art. 3
Costituzione dell'albo e criteri per l'affidamento degli incarichi

Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi è istituito apposito albo di professionisti formato ai sensi del presente articolo e dei successivi, suddiviso nelle seguenti materie: civile, amministrativa, penale, tributaria - fiscale e lavoro.

I criteri che devono ispirare la scelta del professionista sono:

- Specializzazioni ed esperienze risultanti dai curricula presentati;
- Rotazione a parità di requisiti tra i professionisti, al fine di evitare cumulo di incarichi;
- Evidente consequenzialità, complementarietà e continuità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- Mantenimento, ove possibile, di un unico professionista in tutti i gradi di giudizio;

L'albo è aperto ai professionisti singoli, associati, o società di professionisti esercenti la professione di assistenza e patrocinio legale.

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo degli Avvocati o dei praticanti abilitati, tenuto da uno degli ordini di cui al R.D.L. del 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in Legge 22 gennaio 1934, n. 36 e s.m.i, nonché i soggetti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92. Potranno iscriversi all'albo professionisti che non abbiano in corso un contenzioso, a titolo personale o come socio di società di persone o di capitale, contro l'Ente.

Potranno iscriversi all'albo i professionisti che al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo e per tutta la durata della stessa non patrocinino cause contro l'Ente.

L'albo è suddiviso in cinque sezioni:

1. *Sezione Civile;*
2. *Sezione Amministrativa;*
3. *Sezione Penale;*
4. *Sezione Tributaria-Fiscale;*
5. *Sezione Lavoro*

Da ogni sezione deve evincersi, a cura del richiedente, il titolo di: Praticante abilitato; Avvocato (o professionista di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92); Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Ogni Avvocato può fare richiesta di essere iscritto fino ad un massimo di due sezioni; i professionisti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92, eccetto gli Avvocati, possono iscriversi alla sola sezione del contenzioso tributario - fiscale.

Nel *curriculum* professionale devono essere esplicitate le competenze, i titoli, l'esperienza maturata e le eventuali specializzazioni o master.

È possibile per i professionisti, in sede di aggiornamento annuale, chiedere di cambiare sezione, purché si indichino le competenze, i titoli o l'esperienza a supporto della nuova iscrizione.

La tenuta dell'albo è affidata alla responsabilità dell'Ufficio contenzioso.

L'albo è aperto, non vi sono termini di scadenza; le richieste di iscrizione possono essere presentate in qualunque momento, l'aggiornamento annuale si effettua entro il 30 novembre.

L'aggiornamento della fascia di iscrizione per i professionisti è onere degli stessi, che devono presentare apposita richiesta all'Ufficio contenzioso.

Art. 4

Affidamento di incarichi in procedimenti di mafia

Nell'ambito della sezione "penale", i professionisti possono dichiararsi disponibili a rappresentare l'ente nei procedimenti per "reati di mafia", senza alcun onere a carico dello stesso, che risponderà del solo rimborso delle eventuali spese vive strettamente necessarie. In questo caso il legale accetterà, nel relativo disciplinare, di limitare la richiesta dei compensi professionali a quelli eventualmente stabiliti dal Giudice in sentenza, che lo stesso professionista si farà carico di recuperare, senza oneri per l'ente, dall'imputato condannato o dal fondo di rotazione istituito con la legge n. 512 del 1999. Per tale tipologia di incarichi, resta fermo il carattere fiduciario a parità di condizioni economiche.

Art. 5

Procedura e documenti per l'iscrizione all'albo dei professionisti esterni — requisiti

Ai fini dell'istituzione dell'albo di cui all'art.3, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio contenzioso provvede a pubblicare apposito avviso all'Albo Pretorio sul sito web dell'Ente, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente Regolamento. I professionisti interessati, il rappresentante dello studio associato o il legale rappresentante di società di professionisti, dovranno indicare, nell'istanza di iscrizione all'albo ed al

curriculum professionale, i seguenti dati:

- a) cognome, nome e dati anagrafici;
- b) indirizzo dello studio, recapito telefonico e fax;
- c) indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata cui l'Ente può indirizzare ogni tipo di comunicazione;
- d) codice fiscale e partita IVA;
- e) estremi di iscrizione all'albo dell'Ordine di appartenenza con data di decorrenza;
- f) estremi della polizza assicurativa di responsabilità professionale, la cui copertura assicurativa deve essere di valore pari e/o superiore al valore della causa affidata dall'ente.

La domanda dovrà contenere l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali del professionista, risultanti da tutta la documentazione in possesso dell'ente, per le finalità di cui al presente regolamento.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di nullità dell'iscrizione, autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, attestante:

1. certificazione attestante che il professionista non patrocinii cause contro l'Ente dal momento della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo e per tutta la durata della stessa;
2. l'iscrizione all'albo professionale, con indicazione della data di prima iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse
3. l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. la veridicità delle informazioni riportate nella domanda di iscrizione e nel curriculum professionale, con specifico riferimento agli incarichi assolti, alle attività svolte;
5. la conoscenza e l'accettazione di quanto statuito dal presente regolamento;
6. dichiarazione di presa visione ed accettazione delle condizioni economiche e dei compensi previsti dal successivo articolo 14;
7. la specificazione della sezione per la quale si fa richiesta di iscrizione;
8. l'impegno al rispetto dei doveri di natura deontologica;
9. l'assenza di condanne penali definitive per fatto doloso ostative a contrarre con la pubblica Amministrazione;
10. la dichiarazione di non aver riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della "sospensione".

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

Resta comunque salva la possibilità per l'ente di verificare direttamente quanto dichiarato o di chiedere certificazione specifica.

Art. 6

Formazione dell'albo e cancellazione

L'iscrizione all'albo, anche in sede di aggiornamento, nonché la modifica da parte di un professionista di sezione o fascia di iscrizione, consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza dell'istanza, della documentazione allegata e dei requisiti richiesti, da effettuarsi a cura di un gruppo di lavoro, anche intersettoriale, individuato dal Dirigente di Settore di concerto con il Sindaco e/o l'Assessore al ramo. Le eventuali esclusioni motivate verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.

La formazione e la revisione dell'albo avverrà secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento.

I nominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell'albo in ordine strettamente alfabetico nelle sezioni; l'inserimento non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non configura l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, al di fuori da quelli previsti dal presente regolamento.

I professionisti inseriti nell'albo Comunale possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra iniziativa, nel caso in cui abbiano recato danni al Comune;

- c) detengano contenziosi contro l'ente al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione e per tutta la durata della stessa;
- d) abbiano, senza uno specifico e giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- e) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione
- f) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

L'avviso per la formazione e aggiornamento dell'elenco di professionisti esterni di cui al presente regolamento verrà inviato agli ordini professionali distrettuali, verrà pubblicato all'Albo pretorio online e sarà consultabile sul sito www.comune.pace-del-mela.me.it

Art. 7

Incarico professionale e disciplinare

Gli incarichi devono essere regolati da apposito disciplinare di patrocinio, predisposto dall'Ufficio contenzioso, nel rispetto del contenuto del presente regolamento. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti specifiche:

- a) il valore della causa, che dovrà, quando possibile, essere sempre determinato;
- b) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno, che deve tener conto delle norme vigenti all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) l'impegno dell'incaricato a contenere la parcella nel limite dell'importo determinato dall'ufficio;
- d) l'obbligo per l'incaricato di aggiornare costantemente l'Ufficio contenzioso sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando i provvedimenti giudiziari.

Nell'ambito della suddetta relazione periodica, il professionista dovrà indicare, specificatamente, la possibilità e/o l'opportunità di definire la lite mediante transazione.

- e) l'impegno a non azionare procedure monitorie in danno al Comune per il pagamento dei compensi professionali maturati, prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
- f) l'impegno a predisporre eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;
- g) dare atto che la liquidazione avverrà in relazione al preventivo di fattura;
- h) la previsione di una specifica clausola con la quale il legale incaricato dichiara di aver preso visione del regolamento accettandolo integralmente.
- i) Il possesso, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 8

Affidamenti fiduciari eccezionali

L'Amministrazione ha facoltà di procedere ad individuare professionisti non iscritti nel predetto albo, laddove la particolare natura e complessità del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a professionisti di larga e notoria fama o a riconosciuti specialisti nella materia.

L'eccezionalità del contenzioso e la valutazione del professionista incaricato saranno motivati nel provvedimento di affidamento.

In queste ipotesi si applicano i limiti e la decurtazione di cui al successivo art. 15. Nelle specifiche materie (e nell'ambito del valore fissato) di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà discostarsi dai criteri indicati solo in via eccezionale, previa adeguata ed approfondita motivazione.

Art. 9
Svolgimento degli incarichi e collaborazione tra uffici

Il Dirigente dell'Ufficio interessato in ragione dell'oggetto del contendere, trasmetterà prontamente all'Ufficio contenzioso tutta la documentazione in suo possesso necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio; nel termine massimo di dieci giorni dalla richiesta o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto oggetto di contenzioso, previo esperimento di tutti gli accertamenti ed approfondimenti necessari alla migliore tutela delle ragioni dell'Ente, lo stesso Dirigente dovrà predisporre e trasmettere all'Ufficio contenzioso una dettagliata relazione, cui andranno allegati tutti gli atti e documenti successivamente acquisiti o formati.

Dopo la firma del disciplinare d'incarico, il Dirigente dell'Ufficio contenzioso trasmetterà al professionista la Delibera di costituzione in giudizio e di affidamento della rappresentanza legale dell'amministrazione Comunale, nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici, ritenuti utili per la tutela degli interessi dell'ente.

Gli uffici sono tenuti a fornire al Dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso, nei tempi indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari ad una efficace difesa dell'ente.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta e senza ritardo, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'ente.

Art. 10
Liquidazione spese legali

Il professionista deve attenersi, nella redazione della fattura, a quanto previsto all'art. 15. L'ufficio contenzioso provvederà, successivamente, alla relativa liquidazione, previo accertamento di quanto previsto dal presente regolamento e dal disciplinare di incarico.

Il legale incaricato, se necessario ai fini della difesa, potrà ricorrere all'assistenza di un domiciliatario dallo stesso liberamente scelto, dandone comunicazione

All'Amministrazione e senza oneri aggiuntivi per la stessa.

Nell'ambito dell'impegno iniziale su richiesta motivata, il Dirigente può predisporre liquidazioni in acconto sul saldo programmato. In ogni caso la liquidazione del saldo dovrà avvenire nel rispetto dei limiti posti dal patto di Stabilità.

Articolo 11
Registro degli incarichi - pubblicità e trasparenza

Presso il servizio contenzioso è istituito un registro nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, e i corrispondenti oneri finanziari. Tale registro sarà reso pubblico secondo le disposizioni di legge.

Art. 12
Registro informatico dei contenziosi comunali

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i contenziosi dovranno essere registrati, nonché costantemente e tempestivamente aggiornati, in apposito registro tenuto su supporto informatico che dovrà contenere i dati principali di ciascuna controversia che coinvolge l'Ente, quali:

1. Generalità del professionista incaricato ed estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
2. Autorità giudiziaria presso la quale pende il giudizio;
3. Importo del compenso preventivato.

Art. 13 **Mediazione e negoziazione assistita**

All'atto del conferimento dell'incarico, il professionista nominato è tenuto ad informare per iscritto l'ente della possibilità di avvalersi, ove previsto ed a seconda dei casi, del procedimento di mediazione e di negoziazione assistita, in conformità alla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla legge e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà in accordo tra l'ente e il legale nominato.

All'organismo di mediazione potrà accedere personalmente il Dirigente competente per materia o un suo delegato.

Art. 14 **Compenso per l'attività prestata**

Il compenso per l'attività prestata verrà calcolato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

I compensi determinati ai sensi del comma precedente saranno liquidati, previa presentazione di regolare fattura elettronica, così come segue:

Ferma restando la base di calcolo, individuata nei minimi tariffari vigenti in forza della normativa in vigore (quindi in ragione dell'Autorità competente e degli scaglioni di cui al Decreto Ministeriale n. 55/2014) - i compensi verranno decurtati nei termini e nella misura di seguito indicata, a prescindere dall'Autorità giudiziaria competente:

riduzione del 10% per cause di valore compreso tra € 0,01 ed € 5.200,00;

riduzione del 15% per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 52.000,00;

riduzione del 25% per cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00;

riduzione del 30% per cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00;

riduzione del 35% per cause di valore superiore ad € 520.000,00;

riduzione del 25% per cause di valore indeterminato.

Rimane comunque fermo il tetto massimo di € 7.000,00 oltre accessori: specificatamente, il 15% per rimborso spese generali sul compenso totale della prestazione, CPA ed IVA nella misura di legge. Tale tetto non potrà essere superato nemmeno in caso in cui vi sia una sostituzione del legale (in tale ipotesi l'intero importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i professionisti in funzione dell'attività prestata dal precedente e di quella che dovrà prestare il subentrante).

Nei giudizi penali si farà riferimento ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con l'applicazione della riduzione in materia di gratuito patrocinio ex art. 106 bis del DPR 115/2002. Per tali giudizi, quando il comune si costituisce parte civile nei procedimenti per reati di mafia, l'ente risponderà del solo rimborso delle eventuali spese vive. Il legale si farà carico di recuperare i propri compensi dall'imputato condannato o dal Fondo di cui alla Legge n. 512 del 1999.

I compensi, come sopra determinati, non sono suscettibili di aumenti nel caso di più parti processuali.

E' fatto salvo il diritto del professionista di ottenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal Giudice, con recupero a carico dello stesso professionista, senza oneri aggiuntivi per il Comune e solo dopo che l'ente li abbia effettivamente ottenuti dalla controparte soccombente.

Art. 15 **Costituzione di parte civile**

La costituzione di parte civile in procedimenti nei quali può ravvisarsi un interesse del Comune, per l'esercizio del diritto alle restituzioni ed al risarcimento dei danni da illecito penale, viene disposta con la procedura di cui alle norme del presente Regolamento.

L'ente, al fine di razionalizzare e limitare le spese di costituzione in giudizio, nei procedimenti per le restituzioni ed il risarcimento dei danni conseguenti a condotte penalmente rilevanti poste in essere contro di esso, nel conciliare la riduzione delle spese con il diritto/dovere di richiedere ed ottenere quanto dovutogli a titolo di restituzioni e di risarcimento danni da illecito penale, si atterra a quanto di seguito disposto:

I Procedimenti a citazione diretta:

Nei casi in cui il reato per cui si procede sia di competenza del Giudice di Pace o del Tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio, l'Ente eviterà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, formulando la relativa domanda solo in sede civile, dopo che l'imputato abbia riportato condanna, ancorchè non definitiva, in qualsiasi grado di giudizio; alla sentenza di condanna è equiparata, ai fini che qui interessano, la "applicazione della pena su richiesta delle parti" (artt.444 e ss. cp.p.).

Nello stesso modo si procederà in caso di decreto penale di condanna non opposto, di sentenza conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (artt.459 e ss. cp.p.), nonchè di sentenza conseguente a "giudizio direttissimo" (artt.449 e ss. cp.p.) o "abbreviato" (artt.438 e ss. cp.p.).

La domanda verrà proposta in sede civile, inoltre, previa eventuale valutazione, nel caso di pronunce dubitative di cui al successivo punto III, in tutti i casi di sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità.

II Procedimenti con udienza preliminare:

Nei procedimenti in cui l'azione penale venga esercitata con "richiesta di rinvio a giudizio" (artt.416 e ss. c.p.p.), l'Ente si costituirà parte civile solo dopo l'eventuale "decreto che dispone il giudizio" (artt.429 e ss. c.p.p.), nel termine di cui all'art.484 c.p.p.

Nello stesso termine, l'Ente si costituirà parte civile nel procedimento penale in cui l'azione penale sia esercitata con "richiesta di giudizio immediato" (artt.453 e ss. c.p.p.).

La domanda di risarcimento verrà formulata innanzi al Giudice civile nel caso in cui intervenga sentenza di non luogo a procedere (art.425 c.p.p.) — ad eccezione dei casi in cui la pronuncia stabilisca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso - nonchè in tutti i casi in cui l'udienza preliminare si concluda con una "applicazione della pena su richiesta delle parti" (artt.444 e ss. c.p.p.) o con condanna resa in esito a "giudizio abbreviato" (artt.438 e ss. c.p.p.). Nei procedimenti sopra menzionati si applica la disposizione già prevista al precedente comma 1 terzo periodo.

Pronunce dubitative:

Nel caso in cui i procedimenti penali si concludano con pronunce dubitative nel merito (art.530 comma II c.p.p.), occorrerà valutare, in considerazione dell'esistenza di eventuali ulteriori elementi da sottoporre alla valutazione del Giudice civile, l'opportunità di proporre domanda in quella sede, anche sulla scorta di eventuali pareri legali.

Deroghe:

In espressa deroga a quanto previsto al presente articolo, il Comune di Pace del Mela si costituirà sempre parte civile, sin dal primo momento utile, ove le condotte dalle quali sarebbe scaturito il danno di cui si richiede il risarcimento configurino reati di associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di stampo mafioso, nonchè qualunque altro reato aggravato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 152/1991.

Art. 16

Abrogazioni e norme di rinvio

Sono abrogate tutte le norme, di rango pari o inferiore, incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Per quanto qui non disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia al momento del conferimento dell'incarico ed al Codice Deontologico del professionista incaricato.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'adozione della Deliberazione del Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, entrerà in vigore il 15° giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

PARERE DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N° 142 RECEPITA DALLA
L.R. N° 48/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON LA
L.R. 30/2000

- Vista ed esaminata la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto: " Esame ed approvazione regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale del Comune ";
- Rilevato che la materia in proposta rientra nella effettiva competenza del Consiglio Comunale;
- Che sul piano della regolarità tecnico-amministrativa sussistono i presupposti di fatto che legittimano il ricorso alla deliberazione;

Per la regolarità tecnica si esprime parere : **FAVOREVOLE**

Pace del Mela, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Bondi Francesco



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONS. ANZIANO
F.to Cambria Simona


IL PRESIDENTE
F.to Campagna Salvatore

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pace del Mela, li, 07 DIC. 2016

IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Carugno Anna Maria



SI ATTESTA

Che la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e dell'art. 134 del D.lvo n. 267/2000.

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno della relativa pubblicazione.

Pace del Mela, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ per giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
